

amministrativ@mente

Rivista scientifica trimestrale di diritto amministrativo
www.amministrativamente.com



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "FORO ITALICO"

Rivista scientifica trimestrale di diritto amministrativo (Classe A)

Pubblicata in internet all'indirizzo www.amministrativamente.com

Rivista di Ateneo dell'Università degli Studi di Roma "Foro Italico"

Direzione scientifica

Gennaro Terracciano, Gabriella Mazzei, Julián Espartero Casado

Direttore Responsabile

Gaetano Caputi

Redazione

Giuseppe Egidio Iacovino, Carlo Rizzo

FASCICOLO N. 4/2022

Estratto

Iscritta nel registro della stampa del Tribunale di Roma al n. 16/2009

ISSN 2036-7821



Comitato scientifico

Annamaria Angiuli, Antonio Barone, Vincenzo Caputi Jambrenghi, Francesco Cardarelli, Enrico Carloni, Maria Cristina Cavallaro, Guido Clemente di San Luca, Andry Matilla Correa, Gianfranco D'Alessio, Mariaconcetta D'Arienzo, Ambrogio De Siano, Ruggiero Dipace, Luigi Ferrara, Pierpaolo Forte, Gianluca Gardini, Biagio Giliberti, Emanuele Isidori, Bruno Mercurio, Francesco Merloni, Giuseppe Palma, Alberto Palomar Olmeda, Attilio Parisi, Luca Raffaello Perfetti, Fabio Pigozzi, Alessandra Pioggia, Helene Puliat, Francesco Rota, José Manuel Ruano de la Fuente, Leonardo J. Sánchez-Mesa Martínez, Ramón Terol Gómez, Antonio Felice Uricchio.

Comitato editoriale

Jesús Avezuela Cárcel, Giuseppe Bettoni, Salvatore Bonfiglio, Vinicio Brigante, Sonia Caldarelli, Giovanni Coccozza, Andrea Marco Colarusso, Sergio Contessa, Manuel Delgado Iribarren, Giuseppe Doria, Fortunato Gambardella, Flavio Genghi, Jakub Handrlica, Margherita Interlandi, Laura Letizia, Federica Lombardi, Gaetano Natullo, Carmen Pérez González, Giovanni Pesce, Marcin Princ, Antonio Saporito, Giuliano Taglianetti, Simona Terracciano, Salvatore Villani.

Coordinamento del Comitato editoriale

Valerio Sarcone.



La metodica sistemica adottata dalla Corte Costituzionale nel giudizio sulla conformità alla Costituzione di una disposizione di legge, oggetto di remittenza, conviene che sia condivisa anche da coloro che si dedicano allo studio della "scienza giuridica".

di Giuseppe Palma

(Università Telematica "Pegaso" - Professore Emerito di Diritto Amministrativo nella Facoltà di Giurisprudenza "Federico II")

Sommario

1. I motivi che inducono a ritornare a riflettere sul tema; 2. Al fine di precisare i presupposti della tematica si valuta utile richiamare alcune "argomentazioni motivazionali" adottate dalla Corte; 3. L'indagine dell'organo di garanzia della Costituzione coerente con il regime istituzionale repubblicano; 4. Il principio che consente l'adeguamento della disciplina costituzionale al progressivo grado di evoluzione della società (popolo sovrano); 5. Breve conclusione.

Abstract

The writer declares that one of the reasons that prompted him to return to reflect on the subject, especially influenced by the broad perspective now adopted by the Court, and to "reconsider" the method, adopted many decades ago, of proceeding with the understanding of the Constitution is not codifying a single provision in isolation but in the light of the foundational values of the constitutional discipline.

** La decisione di pubblicazione del presente lavoro è stata assunta dalla Direzione scientifica della Rivista, considerata l'autorevolezza dell'autore, l'originalità e lo spessore del contributo.*



1. I motivi che inducono a ritornare a riflettere sul tema.

Chi scrive dichiara che uno dei motivi che gli hanno suggerito di tornare a riflettere sul tema, soprattutto suggestionato dall'ampia prospettiva ormai adottata dalla Corte, e di "riverificare" sul metodo, adottato ormai molti decenni orsono, di procedere alla comprensione della Costituzione non codicillando isolatamente una singola disposizione bensì alla luce dei valori fondazionali della disciplina costituzionale. Chi scrive, che si avvicinò allo studio del diritto massimando ed annotando per circa 15 anni sulla Rivista Giuridica dell'edilizia, fondata dal suo Maestro (Aldo M. Sandulli), e fu proprio con tale attività che nutrì il convincimento che per penetrare adeguatamente l'orientamento sentenziale occorreva ricorrere a "trascinare" (per così dire) la singola disposizione nel "quadro organico" della complessiva disciplina di settore. In seguito reso edotto dall'autorevole opinione del "maestro dei maestri" (M.S. Giannini) secondo cui lo studio della Costituzione è in realtà vivente, che deve essere colta nella immediatezza delle molteplici manifestazioni nelle quali si spiega e la dottrina ha il dovere di porsi quale fattore operante della civiltà del diritto", nel procedere allo studio sulla proprietà (art. 42) anche in presenza di autorevoli affermazioni sul "valore manualistico dell'articolo" impiegò il medesimo metodo interpretativo-ricostruttivo e nel precisare una siffatta chiave precisò che "si doveva il definito rigetto di ogni valutazione negativa di prima affermazione secondo cui il documento costituzionale contiene una giustapposizione di principi o di orientamenti diversi e addirittura confliggenti tra loro e che ci si disponga invece a procedere ad una interpretazione organica proprio della loro coordinazione a sistema, la quale consiglia a non portare l'attenzione separatamente sull'uno o sull'altro dei principi accolti ma piuttosto a mettere a fuoco il senso e l'ampiezza in cui si esplicano e si estendono le influenze reciproche".

A tal proposito la monografia di cui è parola ha subito uno strano destino poiché pur risultando esaurita è stata in gran parte obliterata (e/o occultata) a causa di un diffuso "ideologismo" (come si precisa nella introduzione della sua ristampa) il quale si proponeva di interpretare la Carta in forza di differenti ideologie politiche, ma che per fortuna subì ben presto il "collasso" (di una stella), però non si accorsero i sostenitori di aver prodotto l'effetto (altrettanto negativo) di potenziare l'opposizione di coloro che sostenevano una democrazia liberale con il conseguente effetto di concorrere ad approfondire il vallum con la fedele conoscenza della disciplina costituzionale.

Per vero per far ritorno alla tematica si deve rilevare che chi scrive, il quale non ha mai smesso di consultare le Riviste giuridiche (cartacee) è rimasto perplesso che, con riferimento al sindacato della Corte, si è espresso un giudizio di "ambiziosa espansiva" e già in precedenza con riferimento all'orientamento della Corte di consultare le formazioni sociali (articolo 2 Cost.) è stato sospettato il desiderio di farsi



conoscere. In verità chi scrive non intende esprimere alcun giudizio personale ma intende far notare soltanto che un tale linguaggio non si addice a coloro che abbiano una qualche dimestichezza con la corretta "scienza giuridica" (di ogni scienza del resto) la quale risulta perimetrata da "punti cardinali", in quanto essa "implica una conoscenza rigorosamente controllata e sostanzialmente obiettivata di un determinato ordine di fenomeni, e nell'ambito della scienza giuridica occorre individuare quei dati obiettivi i quali corrispondono non alla politica praticata (né a maggior ragione al personale orientamento politico), che sono oggetto di differenti discipline, bensì al prodotto finale (per così dire) frutto di questa politica e il menzionato prodotto si rinviene nella parte che si traduce in norme giuridiche (o si preferisce in istituti giuridici) con la conseguenza che soltanto quest'ultima deve assumere rilevanza nell'ambito della scienza giuridica (con quest'ultima affermazione non si intende affermare che non sia necessaria una sensibilità storiografica e filosofica politica ma occorre convincersi che tale sensibilità è soltanto utili ad individuare il dato obiettivo di cui è parola ma deve arrestarsi al confine dello studio tecnico-giuridico). In conclusione sono state fin qui espressi i motivi che hanno indotto a fare ritorno sul tema anche perché si è avuto l'impressione (e ci si augura che sia solo così) che i confini che perimetrano l'area di studio, che compete al cultore della scienza giuridica, abbia ormai spesse volte lasciate non custodite le linee di confine.

2. Al fine di precisare i presupposti della tematica si valuta utile richiamare alcune "argomentazioni motivazionali" adottate dalla Corte.

È appena il caso di chiarire che, stante la premessa logica della presente indagine, in questa sede non si nutre il desiderio di procedere al commento delle singole sentenze della Corte, ma piuttosto a sottolineare la progressiva adozione delle coordinate del potere sindacatore, dopo un originario orientamento connotato anche dalla inesperienza e si intende non soltanto sul piano di un sindacato di tal fatta, ma anche in termini di conoscenza della Carta, la quale soltanto ad opera del necessario tempo di maturazione (forse troppo lungo, per le ragioni ricordate ed illustrate in seguito) ha mostrato la vera chiave di volta della sua potenzialità disciplinare.

Al contrario si procede, al fine di individuare i cosiddetti dati obiettivi, porre in evidenza quelle "affermazioni" in esse rinvenibili circa il criterio col quale procedere alla soluzione della remittente questione di incostituzionalità (e si aggiunge anche all'unisono con l'orientamento maturato dal giudice remittente).

Ad esempio si legge che "la Corte di Cassazione ha sollevato la questione di incostituzionalità in riferimento agli articoli 3, 97 e 101 Cost. (sentenza numero 292 del 1884): "questa Corte ha già riconosciuto in molte decisioni come i principi supremi dell'ordinamento costituzionale abbiano una valenza superiore rispetto alle



altre norme o leggi di rango non costituzionale: principi supremi dell'ordinamento costituzionale" (sentenza numero 1146 del 1988); "il giudizio di costituzionalità è stato promosso in riferimento agli articoli 2,3,7,24,25,29 e 101 Cost." (sentenza numero 18 del 1982); "la Corte riprendendo, peraltro la chiara volontà espressa nel medesimo senso dai Costituenti, ha affermato come il principio di imparzialità, enunciato solennemente nel ricordato articolo 97, si riflette immediatamente in altre norme costituzionali, quali l'articolo 51 e 98 Cost. attraverso cui si mira a garantire l'amministrazione pubblica da influenze politiche o comunque di parte" (sentenza numero 333 del 1993); "nell'ambito dell'ordinamento unitario della pubblica istruzione sono i luoghi istituzionalmente deputati alla formazione della persona e del cittadino. In tale contesto il primato della lingua italiana si incontra con altri principi costituzionali con essi combinandosi e ove necessario bilanciandosi: il principio di uguaglianza... e della libertà (articoli 3,6 e 33 e 34)" (sentenza numero 42 del 2017); "questa Corte può e deve farsi carico dell'esigenza... non limitandosi a un annullamento "secco" della norma incostituzionale ma rinvenendo dalle coordinate del sistema vigente i criteri di riempimento costituzionalmente necessari" (sentenza numero 242 del 2019); "con il secondo motivo di ricorso... sono censurati per violazione degli articoli 2,3,31,32,34 e 97 Cost., quest'ultimo in combinato disposto con gli articoli 117 terzo comma e 118 Cost. ... sul piano sostanziale, nel rispetto in tutti i casi dei limiti imposti dal rispetto della persona umana, a propria volta riflesso del fondamentale principio personalista (articolo 2 Cost.)" (sentenza numero 5 del 2018); "viene denunciata la violazione degli articoli 2,3,31,32,34 e 97 Cost. quest'ultima in combinato disposto con gli articoli 117 e 118 Cost." (ecc. ecc.); soltanto per limitarsi ad alcune decisioni della Corte, nelle quali viene chiarito la prospettiva della cognizione sindacatoria.

3. L'indagine dell'organo di garanzia del rispetto della Costituzione, coerente con il regime istituzionale repubblicano.

Prima di esprimere un sia pur breve commento delle argomentazioni motivazionali testè trascritte si valuta utile anticipare alcune linee fissate nei lavori preparatori della carta e con ciò perimetrare quel "terreno" che si intendeva rifertilizzare a favore della cosiddetta città dell'oro ed individuare le ragioni in forza delle quali siffatto itinerario avrebbe avuto bisogno di una migliore ripavimentazione.

A tal fine occorre richiamare l'attenzione sul fatto che si valuti non sufficiente consultare soltanto i lavori svolti nell'Assemblea costituente poiché occorre stabilire una corretta frequenza donde con i lavori svolti nella Commissione parlamentare che ha elaborato il progetto di Costituzione e con un po' di pazienza procedere alla consultazione di più di sette volumi di circa tremila pagine a doppia colonna, pubblicate ad opera della Camera dei deputati e ciò anche alla luce di quanto rilevato



in precedenti occasioni secondo cui in Assemblea la falange dei competenti in diritto ebbero la possibilità di rifinire appunto in termini tecnici le disposizioni frutto del consueto compromesso politico, molti dei quali erano legittimi eredi, per la loro passata esperienza vissuta sotto la vigenza dello Statuto.

Penso che lo Statuto del 1848, il cosiddetto Statuto della Unificazione, sia ben conosciuto, tuttavia in questa sede si trascrivono le disposizioni che possono aver condizionato alcuni componenti della Commissione: ad esempio l'articolo 68 "la giustizia è emanata dal Re ed amministrata in suo nome da giudici che egli nomina"; articolo 73 "l'interpretazione delle leggi in modo per tutti obbligatorio, spetta esclusivamente al potere legislativo" e per finire l'articolo 3 del Proclama dell'8 febbraio 1848 in forza del quale "al re solo appartiene il potere esecutivo... nomina tutti gli impiegati e dà tutti gli ordini necessari per l'esecuzione delle leggi". E si sa che un regime siffatto, come rilevò M.S. Giannini, "i burocrati attraverso il denaro, banca e finanza, anche senza aggiungere il codice penale... si può controllare la stampa, l'apparato statale, l'opinione pubblica, l'intera economia nazionale e persino internazionale. Il più grave aspetto della crisi dello Stato liberale è l'assenza di una giustizia distributiva".

Ai presenti fini non è concepibile che una tale vissuta esperienza potesse essere cancellata in un sol colpo ed inserirsi docilmente nella nuova prospettiva ideologica che si intendeva seguire in sede costituente, cosicché si spiegano le opposizioni frequenti al grido che "nella Costituzione va messo soltanto quello che è costituzionale" e soprattutto che "le disposizioni in Costituzione inserite fossero estremamente semplici e contenessero poche precisazioni e/o condizioni, le quali avrebbero ristrettamente l'operato del futuro Parlamento, con la conseguenza che il progetto inviato all'Assemblea già non era più quell'albero frondoso che alcuni auspicavano ma un albero privo di foglie.

In altri termini il maturato compromesso era raggiunto sulla esigenza avvertita da una parte della Commissione di non adottare eccessivi limiti e vincoli al potere legislativo ed un allarme speciale si riscontra proprio sulla previsione di introdurre un organo che vegliasse sull'operato del Parlamento nel rispetto della Costituzione.

Certo in questa sede non conviene soffermarsi più del necessario sul complesso dibattito sviluppatosi in Commissione ed allora riassuntivamente ci si limita a ricordare i punti salienti, animati sempre dalla serpeggiante cultura liberale e si ricorda che il punto di massimo conflitto si sviluppò su quale organo dovesse essere preposto alla garanzia della costituzionalità di una legge e fu avanzata l'ipotesi che fosse il potere giudiziario (essendo già stata approvata la relativa autonomia) e non un organo costituzionale, una differente ipotesi consisteva nella previsione che la relativa questione venisse affidata alle due Camere riunite, poi la questione si spostò su chi fosse titolare a ricorrere alla Corte Costituzionale e si prospettò che fosse il



cittadino che si sentisse leso da una legge incostituzionale, ma si ritenne che fosse necessario un maggior numero di cittadini, si parlò di cinquemila ma anche di un numero superiore; quest'ultima soluzione avrebbe maggiormente potenziato il cittadino (popolo sovrano) nel suo incedere nell'esercizio dei poteri istituzionali, ma non fu possibile approvare nessuna soluzione prospettata e la discussione condusse invero alla previsione di un organo di livello costituzionale, ma per il resto si trovò l'accordo (compromesso) in termini di una futura legge costituzionale.

In verità differente soluzione non fu possibile trovare ed anzi in termini più generali lo scontento politico-sociale si avvertì subito dopo soprattutto nell'adozione di disposizioni eccessivamente sfrondate (ma non si notò allora che se tali disposizioni avessero contenuto qualche più precisa condizione esse si sarebbero imposte allo stesso sindacato ex post).

In conclusione al fine di riassumere l'intera discussione nel suo tono generale si preferisce riferire quanto il relatore della disciplina di cui al Primo titolo della Costituzione concluse: "Vi sono coloro i quali propongono di semplificare, di scarnire al massimo questi articoli, limitandosi quasi senz'altro ad un semplice rinvio alla legge; vi sono altri, viceversa, che trovano che i nostri articoli sono insufficienti e che occorrerebbe maggiormente precisare, maggiormente inserire particolari nella Costituzione per dare il massimo di garanzia sui temi delle libertà individuali. Noi non abbiamo purtroppo nella nostra storia recente una tradizione di libertà e di democrazia che abbia creato un costume politico nel nostro paese usciamo al contrario da un periodo di dittatura e di larghi abusi proprio nel campo delle violazioni delle libertà individuali. Quindi un semplice rinvio alla legge senza che nella Costituzione siano indicati per lo meno i limiti entro cui il legislatore si può muovere... con il rinvio alla volontà popolare consacrata in norme giuridicamente valide senza lasciare margini alla discrezionalità del potere esecutivo con l'intervento della autorità... l'applicazione di queste norme sia fatta in modo legale e con quelle determinate limitazioni e criteri generali che abbiamo stabilito nella Costituzione a cui anche la legge dovrà informarsi" (On. Basso).

Il che viene ancor meglio scolpito dall'onorevole Ruini, Presidente della Commissione, il quale (dopo aver ricordato che le norme adottate possono modificare anche i codici) afferma "in un certo senso la Costituzione è la base di una piramide di norme da rivedere ormai in gran parte nella legislazione repubblicana del paese" (per altro verso ciò serve ad avvalorare quanto in un precedente lavoro si è dedotto che l'intera prima parte della Costituzione costituisce il fondamento dell'ordinamento generale della Repubblica).

Va però precisato che, sebbene le autorevoli spiegazioni premesse, anche in sede di approvazione della previsione della Corte Costituzionale ad opera dell'Assemblea Costituente si registra un ampio dibattito con la riproposta della soppressione



dell'articolo 134 (ex articolo 126), posta dall'onorevole Bertone: ovvero la sostituzione di tre articoli del progetto con il quale si ripropone la competenza in materia della Corte di Cassazione (on. Nitti) e si registra anche la proposta di Tosato e Mortati non diretto alla soppressione bensì a proporre alcune condizioni circa la procedura della proposizione della questione.

Ad ogni buon conto la istituzione dell'organo Costituzionale vide la luce sebbene condizionata alla successiva legge che disciplinasse la relativa procedura ad opera di quel potere parlamentare che aveva sollevato in precedenza le barricate.

In conclusione quest'ultimo potere fu favorevole che la menzionata legge prevedesse il necessario intervento preliminare del potere giurisdizionale, il quale come si è rilevato ha sempre costituito un elemento di forza per alcune correnti politiche presenti già nella Commissione parlamentare di approvazione del progetto di Costituzione. È bene però concludere, stante alcune opinioni espresse, come l'intervento del potere giudiziario (e/o giurisdizionale) a titolo di garanzia suppletiva (a così dire) non esclude in alcun modo la consistenza del potere costituzionale attribuito ed esplicato dalla Corte Costituzionale.

Al fine di concludere questo paragrafo sia consentito ricordare le osservazioni espresse dall'autorevole giurista V.E. Orlando nella Prefazione al libro "La costituzione della Repubblica Italiana", a cura della Segreteria Generale della Camera dei deputati, "nel caso della recente Costituzione approvata in Italia dall'Assemblea costituente mancò del tutto la prima fase preparatoria (in altri casi formidabile; si pensi al Codice) e si può anzi affermare che mancò ogni progetto iniziale. In questo senso io dissi una volta che la redazione di questa Costituzione può considerarsi un miracolo. Certo trattandosi di un documento legislativo discusso ed approvato da un'Assemblea parlamentare non si può attendere alla formazione di una unità spirituale ed intellettuale cui riferirsi". Può sembrare eccessivo se che in tale espressione si noti più il lato della sua esperienza politica vissuta sotto il vecchio regime statutario che piuttosto l'autorevole studioso del diritto? Ed una siffatta osservazione sembra trovare riscontro nelle sue numerose prolusioni tenute negli anni 1880 e 1881 con cui ribadisce che nello studio di una norma occorre rifuggire da ogni cultura filosofica, politica, ideologica, ecc. " *noi non dobbiamo occuparci di uno Stato ottimo ma di uno stato esistente, non della sovranità di una idea ma della sovranità di poteri così costituiti non di diritti dell'uomo ma della tutela giuridica della sfera individuale ecc.*". Una siffatta impostazione sembra voler creare una spessa cortina tra il cultore del diritto e l'universo dei valori (e/o principi) consacrati nella Costituzione. Ma ad una tale posizione si può contrapporre l'opinione di C.A. Jemolo "oggi...sentiamo materia preziosa ma vuota questo diritto così decantato e ci chiediamo se le belle costruzioni formali, perfette, ineccepibili ma mai saggiate sulla rispondenza alla vita servano ad altro che alla gioia dell'intelletto".



4. *Il principio che consente l'adeguamento della disciplina costituzionale vigente al progressivo grado di evoluzione della società (popolo sovrano).*

Si preferisce non soffermarsi sulla nozione di Repubblica dappoiché alcuni autorevoli filosofi della politica in tale regime storicamente inseriscono anche il "Principato" sia pure che nel relativo clima politico si impiegava il termine di "legge" sulla scia della lex romana, però ormai si riconosce che il regime era disciplinato da principi del diritto romano rispettati come mere norme consuetudinarie, anche da principi di origine religiosa elaborati e diffusi da atti notarili (si ricordi in proposito il famoso schiaffo di Anagni a Bonifacio VIII con il quale il potere politico civile rivendicò il suo primato) ma anche per ragioni più moderne consistenti nel facile rilievo che "resiste" ancora il diritto elettorale contestualmente al regime di "sovrano" (per cui qualche politico di turno si fa rieleggere per venti e più anni).

Si preferisce al contrario menzionare che chi scrive negli studi fù molto suggestionato dalla ben nota teoria "homme situé" la quale suggeriva, contrariamente all'orientamento diffuso secondo cui era meramente formale riconoscere l'uguaglianza di tutti gli individui, il principio secondo cui si consigliava (se non imponeva) di portare l'attenzione sulla singola specifica situazione dell'individuo nella società.

Va però subito precisato non secondo l'orientamento del diritto romano, secondo cui "ogni individuo per essere persona (soggetto di diritto) deve essere inserito in una aggregazione funzionale. Lo statuto di ogni persona fisica è adattato al posto che esso occupa nella società, rango che essa vi detiene e, per così dire tutto con una parola alla funzione di utilità generale che essa vi riveste i diritti e i privilegi che sono riconosciuti o concessi hanno lo scopo di facilitare il compimento di servizi sociali che essa è chiamata a rendere".

Per converso l'ideologia cui si ispira la prima teoria sostiene che la "nozione di uguaglianza impone di riconoscere la situazione reale in cui versa una persona al fine di operare e di superare le difficoltà è ritornare a riassumere il ruolo di persona, anzi ed ancor meglio, la dignità di persona. Ma per quanto premesso una siffatta prospettiva non sempre viene (storicamente) assicurata dal regime istituzionale di "Repubblica" ma si ricollega intimamente al valore di "democrazia", intesa come forma dello Stato basata sul principio di uguaglianza di tutti i membri della comunità. Ed è appena il caso di rilevare che siffatto principio è consacrato nei primi tre articoli della Costituzione (si precisa subito che sarebbe stato una contraddizione palese riconoscere il potere sovrano al popolo, di una comunità di "diseguali") i quali influenzano il rispettivo significato di tutta la prima parte della Costituzione.

Occorre focalizzare il nodo problematico della presente indagine. Si sottolinea che per "principio" viene impiegato nel significato di norma giuridica fondamentale che



imposta una complessiva disciplina; il quale riassume in sé il complesso organico di valori etico-politici, il quale regola la vita sociale di una comunità, donde una prima conseguenza cioè che il principio propugna di per sé un sistema di valori che devono informare la vita concreta della società. In conseguenza il principio indica l'itinerario che suggerisce come soddisfare i suddetti valori.

Da quanto premesso se ne deduce che esso regge tutte le disposizioni ricomprese nella prima parte della Carta dal momento che i primi tre articoli riconoscono al legislatore come i successivi articoli devono essere interpretati ed i conseguenti ulteriori interventi come in concreto informarli, in ultima analisi gli articoli assumono il valore di direttive che la Costituzione indirizza al legislatore, al quale, come ogni direttiva, consente un certo margine di discrezionalità per migliorare la disciplina esistente ma non per violarla.

D'altro canto, si può essere certi che la disciplina contenuta nella Carta ha per scopo di favorire i valori dell'uguaglianza (a così dire) reale allo scopo che tutti assumono la dignità di essere componenti della comunità, ma una siffatta meta non si raggiunge in un periodo breve ed in conseguenza la società segue un percorso non lineare bensì in forza di tappe successive le quali impongono al legislatore di adeguare la disciplina appunto alle successive tappe di evoluzione sociale.

Si può quindi desumere come le differenti disposizioni di cui alla prima parte della Costituzione sono a così dire collegate in rapporto funzionale e tutte funzionalmente collegate ai principi di cui ai primi tre articoli ed una tale "relazione" comporta che al fine di valutare la correttezza costituzionale di un relativo intervento legislativo comporta la esigenza del cosiddetto "trascinamento" di detta disciplina nell'ambito dei principi di cui ai primi tre articoli per un verso ma anche la valutazione che non sia in contrasto in termini funzionali con le altre disposizioni previste nei Titoli di cui si compone la organicità (sul piano funzionale) della prima parte. Il trascinamento intende mettere in evidenza l'attrazione ai valori ed in conseguenza alla vincolatività dei valori.

D'altronde se per effetto del compromesso consumato in sede di redazione della Costituzione ha indotto a "sfrondare l'albero lasciando solo il tronco ed i rami spogli, "come si è anticipato, la ricostruzione del sistema può (e deve) essere desunto solo con un'attenta interpretazione, strumento usuale nella ricerca giuridica.

Occorre solo precisare, ma il profilo è di ampia conoscenza, che il principio che viene soddisfatto (e deve essere soddisfatto) consiste nel fine che ogni componente della società nazionale assuma l'attitudine ed il conseguente comportamento idoneo al relativo inserimento nella comunità (popolo sovrano) e concorrere alla formazione della volontà generale soltanto così egli assume la "dignità" mediante il comportamento corretto con i componenti della comunità con una corretta correlazione con gli altri componenti del popolo sovrano (cd. persona).



Si può concludere allora che lo studio portato su di una sola disposizione non è soddisfacente ai fini della progressiva attuazione dei valori consacrati dai padri costituenti e d'altro canto al legislatore spetta di "revisionare" (e non modificare) al fine di soddisfare le esigenze sorte dalla evoluzione della organizzazione sociale e se quanto fin qui esposto è condivisibile allora è pienamente condivisibile anche l'attuale sindacato svolto dalla Corte Costituzionale (ex articolo 139 Cost.).

5. Breve conclusione.

Va subito evidenziato come l'ampia retrospettiva sindacatoria (a così dire) adottata dalla Corte, forse è meglio l'ampio potere di cognizione impiegato nell'accertamento della conformità alla Costituzione di una disposizione di legge, nella maggior parte dei casi risulta suggerita dal giudice remittente, a sua volta sollecitata dal privato ricorrente, il quale ricorre per la tutela di un proprio diritto (con l'ausilio del legale e ciò conferma il ruolo fondamentale riconosciutogli nell'ordinamento anche costituzionale, come si ha avuto cura di rilevare in una precedente occasione) e da questo angolo di osservazione può sostenersi che il privato cittadino, ancorché in forza di un itinerario più complesso (che però offre maggiori garanzie) abbia "riguadagnato" per tale via quella facoltà di "iniziativa" la quale era stata proposta in Commissione parlamentare ma non approvata e rinviata ad una legge futura. Ed anche in virtù di quanto rilevato si conferma che la Repubblica consacrata si connota per il valore "democratico" nel cui DNA contiene l'incedere della società (popolo sovrano) nell'ambito di esercizio dei poteri istituzionali statali.

Dopo quanto premesso non appare errato configurare come nell'insieme coordinato di principi la cui garanzia deve essere a tutela della persona va sempre assicurata anche a livello di interpretazione poiché il loro coordinamento costituzionale, (cioè quel "nucleo propulsivo e reattivo" così definito da chi scrive) ricomprende i valori fondamentali dell'intera disciplina costituzionale. Si può anche condividere che lo "spazio ordinamentale" si presenta come un'area di una molteplicità di principi che occorre tener presente in ogni decisione. D'altro canto quanto appena precisato costituisce "il dato obiettivo" che la scienza giuridica impone di essere individuato ed impiegato in ogni ricostruzione, anzi, se si fa attenzione, l'adozione di un tale metodo è utile anche al fine di conoscere l'esatto contenuto della disciplina costituzionale evitando ogni ulteriore equivoco che oggi sembra invadere l'agone politico.

Anzi in chi scrive si conferma sempre più il convincimento che per coltivare "l'arte" del diritto occorre evitare di compromettere la sensibilità personale e rifarsi ai riferimenti che la realtà opportunamente indagata non manca di mostrare. Anzi dall'indagine è lecito desumere una conseguenza più interessante, infatti dall'intera indagine si ricava che risultano fissati i punti cardinali di perimetrazione dell'area che può rendere più facile ogni possibile dialogo tra i cultori del diritto (in questo



momento non agevole) . Del resto si sa che la "concordia in famiglia "è una condizione necessaria per la fortuna dell'ordinamento giuridico. Chi scrive ama concludere l'indagine ricordando quanto scriveva Del Vecchio, che "il diritto è come la coordinazione obiettiva delle azioni possibili tra più soggetti secondo un criterio etico che la determina escludendone l'impedimento" e si precisa che il termine "etico" non conserva alcuna ascendenza religiosa, bensì va interpretata come "etico sociale" così come tutti i "doveri" sanzionati in Costituzione.